



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 febbraio 2011 (15.02)
(OR. en)**

5970/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0363 (COD)**

**ENER 15
ECOFIN 42
CODEC 149**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Coreper / Consiglio
prop. Com:	17825/10 ENER 362 ECOFIN 837 CODEC 1513 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia - <i>Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori</i>

Introduzione

1. Il 10 dicembre 2010 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, suggerendo come base giuridica l'articolo 194, paragrafo 2 del TFUE.
2. Dopo una prima presentazione e scambi di opinioni preliminari in dicembre, è stato avviato nel gennaio 2011 un esame settimanale del testo legislativo da parte degli organi del Consiglio¹. Sono stati chiesti i pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni. Si prevede che il Parlamento europeo nomini un relatore circa a metà febbraio.
3. Alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, secondo cui "*si invitano il Consiglio e il Parlamento europeo ad adoperarsi ai fini della rapida adozione della proposta di regolamento della Commissione concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia*", la presidenza intende procedere il più rapidamente possibile nell'esame della proposta.

¹ Nota: l'ultimo progetto di testo è riportato nel documento 5115/2/11 REV 2.

4. Il mercato interno dell'UE per l'energia elettrica e il gas sta diventando sempre più liberalizzato e interconnesso. In parallelo si stanno intensificando gli effetti transfrontalieri della produzione di gas ed energia elettrica, dei trasporti, della fissazione dei prezzi e degli scambi, nonché l'uso di strumenti finanziari connessi al mercato del gas e dell'energia elettrica. Sta crescendo così anche il potenziale di abusi e manipolazioni di tale mercato.

Considerando che l'abuso e la manipolazione del mercato nel settore degli strumenti finanziari *in genere* sono coperti dalla direttiva sugli abusi di mercato (2003/6/CE) e dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID, 2004/39/CE), la Commissione ritiene che la natura specifica del mercato del gas e dell'energia elettrica richieda uno strumento separato. Pertanto il regolamento proposto mira a istituire un quadro che consenta il monitoraggio dei mercati energetici, al fine di individuare e combattere efficacemente gli abusi di mercato e le manipolazioni. Sotto questo aspetto avrebbe un ruolo da svolgere l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). Molte delle disposizioni proposte sono basate su disposizioni analoghe della normativa finanziaria dell'UE; si noti in questo contesto che due proposte pertinenti (contenenti cioè disposizioni analoghe) sono attualmente oggetto di esame parallelo da parte degli organi del Consiglio responsabili della normativa finanziaria dell'UE: una proposta di regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2010/0250 COD) e una proposta di regolamento relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei credit default swap (2010/0251 COD).

Definizione delle principali questioni

5. Se la maggior parte delle delegazioni sostiene gli obiettivi della proposta, c'è una maggioranza che mantiene riserve d'esame, e una delegazione mantiene una riserva. Fatti salvi punti specifici che interessano singole delegazioni, le principali questioni da risolvere sembrano essere le seguenti:

a) Ricorso agli atti delegati

La proposta della Commissione prevede il ricorso agli atti delegati per due situazioni:

- per specificare le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5¹, in modo che possano anche provvedere ai futuri sviluppi del mercato e alle modifiche di altre normative dell'UE, come previsto all'articolo 5;
- per stabilire nei dettagli il meccanismo di raccolta di dati per operazioni ed ordini di compravendita del mercato dell'energia all'ingrosso e per le informazioni strutturali connesse, di cui all'articolo 7.

Alcune delegazioni si oppongono al ricorso agli atti delegati, sostenendo che il campo di applicazione proposto per gli atti delegati copre elementi *essenziali*, mentre varie delegazioni chiedono di aggiungere il massimo numero di particolari possibile nel progetto di regolamento (come precisazioni ed esempi), per definire il meglio possibile il campo di applicazione degli atti delegati. La Commissione ha sottolineato che mentre il ricorso agli atti delegati è necessario per il meccanismo di raccolta di dati (articolo 7), il loro utilizzo per specificare le definizioni servirà ad "*aggiornarle*" successivamente, vale a dire che le attuali definizioni sono già pienamente funzionali. È stato inoltre rammentato che in simili casi nel settore della normativa finanziaria il ricorso agli atti delegati è prassi corrente.

b) Applicazione delle disposizioni nella pratica

In questa fase delle discussioni, restano molti interrogativi e alcune preoccupazioni sul funzionamento delle disposizioni proposte nella pratica: si tratta della cooperazione tra l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione nel monitoraggio dei mercati e in caso di sospettata violazione delle disposizioni (articoli 6 e 11), delle disposizioni pratiche in materia di condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità garanti della concorrenza e altri organismi (articolo 8), nonché dell'obbligo di segnalazione da parte degli operatori di mercato o altri soggetti (articolo 7).

¹ Nota: si tratta delle definizioni di "informazione privilegiata", "manipolazione di mercato", "tentata manipolazione di mercato", "prodotti energetici all'ingrosso" e "mercato dell'energia all'ingrosso".

Ad esempio, tra le preoccupazioni e le richieste espresse vi sono le seguenti:

- le delegazioni hanno sottolineato che l'onere della segnalazione per gli operatori di mercato o i soggetti che agiscono a loro nome dovrebbe essere ridotto al minimo; in questo contesto si dovrebbe evitare la duplicazione delle segnalazioni tenendo conto degli obblighi di segnalazione previsti da altre normative;
- è stata espressa la richiesta di permettere a singoli Stati membri di "sostituire" una determinata autorità (a cui il regolamento attribuisce certe mansioni) con un altro soggetto particolarmente adatto, data la situazione nazionale, a svolgere particolari mansioni;
- sono state espresse preoccupazioni sul modo in cui le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero rispondere alle richieste dell'Agenzia (articolo 11).

Oltre alle principali questioni suelencate, varie delegazioni hanno chiesto l'inclusione di disposizioni in materia di armonizzazione delle sanzioni (articolo 13), inclusione a cui nessuna delegazione sembra opporsi.

Tutte le preoccupazioni e le richieste summenzionate sono attualmente sotto esame e si stanno elaborando eventuali soluzioni e compromessi.

Conclusion

6. Si invita il Coreper / Consiglio a prendere atto della presente relazione.
